

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Assemblea Costituente E.T.S./A.P.S. VRF Beautylab
ASSEMBLEA COSTITUENTE



L'anno 2025_ il giorno 15_ del mese di luglio_ alle ore 17.00_, presso la sede Sociale in Via Rosato Guido nr. 48 66034 Lanciano (CH) rappresentata e convocata, si sono riuniti i Signori

Cognome/Nome e dati anagrafici

Raspa Vitalina, nata il 30/03/1968 a San Salvo (CH) IVI residente alla via Strada Portanova n. 29, C.F. **RSPVLN68C70I148E**;

Bevilacqua Rosalia, nata a Lentella CH il 16 02 1950 Residente in Via Grasceta 36 D San Salvo CH c.f. **BVLRSL50B56E531O**

Pedone Gaspare, nato il 15/04/1968 a Sursee (CHZ) residente a San Salvo (CH) alla via Strada Portanova n. 29, c.f.. **PDNGPR68D15Z133B**;

Ciervo Veronica, Nata a Mugnano di Napoli il 15 06 83 residente in Via Gaetano De Vito 41 San Salvo CH c.f. **CRVVNC83H55F799C**

CATALANO Maria Agnese, nata a Vasto (CH) il 13 05 69 ivi residente in Via Incoronata 78 c.f. **CTLMGN69E53E372G**

Calabrese Caterina, nata a Lucera FG il 10 01 68 residente in Via Salavuca 21 Vasto Ch c.f. **CLBCRN68A50E716C**

De Liberato Lorenzo, nato a Chieti CH il 14 12 83 residente a Chieti in Via G. ranceschelli 15 c.f. **DLBLNZ83T14C632P**

Per costituire una Associazione di E.T.S./ A.P.S. **VRF Beautylab**, con lo scopo di diffondere, promuovere e sviluppare le attività di Promozione Sociale, Culturale e Sportiva in tutte le sue forme.

L'Assemblea constatata la unanimità dei presenti Soci Fondatori delibera di: costituire una Associazione **E.T.S. A.P.S. VRF Beautylab** a norma del Decreto Legislativo 117/2017 (c.d. Terzo Settore) a carattere apolitico e di durata illimitata a partire dalla data odierna il cui nome è **E.T.S. A.P.S. VRF Beautylab**. L'Associazione chiederà l'affiliazione agli Enti di Promozione CONI di riferimento dai quali si impegna agli obblighi, anche di natura economica derivanti dall'affiliazione con relativa polizze Assicurativa previste dallo stesso D.L.vo 117/2017.

Sede Legale dell'Associazione **Via Rosato Guido nr. 48 66034 Lanciano (CH)**

L'Assemblea propone la seguente composizione del Direttivo.

Presidente **Raspa Vitalina**
Vice Presidente **Bevilacqua Rosalia**
Segretario **Pedone Gaspare**
Consigliere **Catalano Maria Agnese**
Consigliere **Ciervo Veronica**
Consigliere **Calabrese Caterina**
Consigliere **De Liberato Lorenzo**

A questo punto vengono prestabiliti i punti fondamentali per elaborare la bozza di Statuto societario e di completare la stesura dello stesso. Completati i lavori l'Assemblea viene chiusa alle ore 19.00

Scritto, letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 30/7/25

al n. 311 serie 3

Versamento di € 200,00 effettuato il 30/7/25



- I signori
- 1- Pr
Po
 - 2- Vi
Via
 - 3- S
Chieti
Con
12/1/21 Va
 - 5- Cons
G. ran
 - 6- Cons
Gaetan
 - 7- Cons
Via Inco

Articolo primo
l'associazione di

ai sensi dell
✓ dell'art. 3
✓ del ex arti
15/07/200

Associazione di Pr
conforma alle nor

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA

"ETS/APS VRF BEATYLAB

Con la presente scrittura privata in data 16 luglio 2025 alle ore 19.00 presso la sede Sociale in Via Rosato Guido nr. 48 66034 Lanciano (CH).

I signori:

- 1- **Presidente Raspa Vitalina**, nata il 30/03/1968 a San Salvo (CH) IVI residente alla via Strada Portanova n. 29 , C.F. **RSPVLN68C70I148E**;
- 2- **Vice Presidente Bevilacqua Rosalia**, nata a Lentella CH il 16 02 1950 Residente in Via Grasceta 36 D San Salvo CH c.f. **BVLRSL50B56E531O**;
- 3- **Segretario Pedone Gasparé**, nato il 15/04/1968 a Sursee (CHZ) residente a San Salvo (CH) alla via Strada Portanova n. 29, c.f.. **PDNGPR68D15Z133B**;
- 4- **Consigliere Calabrese Caterina**, nata a Lucera FG il 10 01 68 residente in Via Salavuca Vasto Ch c.f. **CLBCRN68A50E716C**;
- 5- **Consigliere De Liberato Lorenzo**, nato a Chieti CH il 14 12 83 residente a Chieti in Via G. ranceschelli 15 c.f. **DLBLNZ83T14C632P**;
- 6- **Consigliere Ciervo Veronica**, Nata a Mugnano di Napoli il 15 06 83 residente in Via Gaetano De Vito 41 San Salvo CH c.f. **CRVVNC83H55F799C**;
- 7- **Consigliere CATALANO Maria Agnese**, nata a Vasto (CH) il 13 05 69 ivi residente in Via Incoronata 78 c.f. **CTLMGN69E53E372G**

Articolo primo- I detti signori, tutti come sopra generalizzati dichiarano di costituire l'associazione di Promozione Sociale, Culturale, Ricreativa e Sportiva denominata :

ETS/APS VRF BEAUTYLAB

ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, e

- ✓ dell'art. 36, 37 e 38 del Codice Civile;
- ✓ del ex articolo 90 legge 298/2002 ed ex Del. Del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 15/07/2004 n° 1273;

Associazione di Promozione Sociale, Culturale, Ricreativa e Sportiva VRF BEATYLAB conforma alle normative del Decreto Legislativo 117 del 3 Luglio 2017 – Terzo Settore, di cui;

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, CASUALE E SPORTIVA

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

avuta in via del Corso 1000 (100)

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

INTELLIGENTE VER BEAUTY

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

INTELLIGENTE VER BEAUTY

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

Costituita in data 16 luglio 1973 alla ora 19.00 presso la sede

- educazione
successiva
(lett. d);
- organizzazione
attività, a
volontariato
formazione
successo sc
educativa (l
organizzazione



Articolo secondo

Articolo terzo - L'

1. Promuovere
culturale e
alla sempre
i popoli, alla
2. Lo svolgimento
culturale, at
arti visive, n
assistenziale
3. Avanzare pro
gestione del p
4. Avvalersi di pre
5. Raggiungere t
dell'Associazione

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)

Articolo secondo – L'associazione ha sede in Via Rosato Guido nr. 48 66034 Lanciano (CH).

Articolo terzo - L'associazione non persegue finalità lucrative ed ha i seguenti scopi:

1. Promuovere attività , culturali, artistiche, ricreative contribuendo in tal modo allo sviluppo culturale e civile dei propri soci, ad una più completa formazione umana e socio-culturale, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani tra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
2. Lo svolgimento delle sue attività a favore dei soci nel campo della promozione socio-culturale, attraverso la realizzazione di incontri di cultura, con particolare riferimento ad arti visive, mostre di arti visive; Favorire la diffusione di attività culturali, ricreative e assistenziale e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;
3. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale, comitati di quartiere, di circoscrizione, ecc;
4. Avvalersi di prestazioni sia gratuite che retribuite;
5. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo;



13. P
al
"S
in
un
14. Op
ass
civ
15. L'A
cen
disp
far
disci
16. La d
inter
17. Prom
all'est
benes
Svolg
le dis

6. Dare la propria adesione ad associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
7. Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.
8. La promozione, diffusione, pratica, studio e insegnamento delle discipline del benessere e delle discipline bio-naturali, del counseling olistico, del counseling spirituale evolutivo, delle pratiche e le tecniche naturali, energetiche, spirituali ed evolutive, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona;
9. La tutela e sviluppo delle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale, ludico e di promozione sociale;
10. L'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sopra indicate;
11. L'organizzazione e l'attuazione di attività come corsi, centri e scuole, stages, seminari, convegni, proiezioni e conferenze, attività ricreative, correlate allo scopo sociale. Tali attività possono inoltre essere rivolte anche a non associati nell'ambito di corsi, stages, seminari amatoriali e professionali, convegni, manifestazioni promozionali, gestiti dall'Associazione in collaborazione e/o finanziati da enti pubblici e/o privati, scuole, associazioni o enti di formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario;
12. Promuovere la diffusione di una innovativa Scuola di Formazione per l'evoluzione della coscienza, relativa a emergenti discipline Spiritualità e Discipline Evolutive che possano generare nuove figure nell'ambito del Benessere Spirituale, Evolutivo ed Olistico.
13. Promuovere formazioni, percorsi ed eventi che possano far riconquistare il naturale diritto alla FELICITA' per ogni essere umano e vivente. Promuovere una proficua Ricerca tra "Scienza e Coscienza" diffondendo i principi della Fisica Quantistica e gli antichi e Sacri insegnamenti fioriti fra oriente ed occidente, per una Sana evoluzione della coscienza umana.
14. Operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
15. L'Associazione intende provvedere all'assistenza continua dei propri associati, allievi del centro e non, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per la pratica delle discipline e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire all'associato abbigliamento, altri beni e attrezzature per la pratica delle discipline;
16. La divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, dvd e cd, siti e portali internet ed ogni forma di "comunicazione e mass-media".
17. Promozione dello scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle discipline del benessere olistico, spirituale e delle discipline bio-naturali;
Svolgimento di manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema le discipline sopra indicate.





L'Associazione
L'Associazione
confederazioni
esistenti o d
Articolo qu
Articolo quin
da quelle
presente, s
dichiarano c
Articolo ses
determinata
ammonta a
Articolo sett
Consiglio dir

President
Vice Pres
Segretari
Consiglier
Consiglier
Consiglier
Consiglier

Lanciano (P)

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative e può operare sull'intero territorio nazionale.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a circuiti, confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, locali e/o nazionali, esistenti o da costituire.

Articolo quarto – La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo quinto – l'associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente contratto, anche da quelle contenute nello Statuto sociale che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente, segnato dalla lettera «A», per formarne parte integrante ed essenziale; i detti signori dichiarano di avere in precedenza letto il presente Statuto e quindi di ben conoscerlo.

Articolo sesto – La quota sociale degli associati qui costituenti la detta associazione viene determinata in Euro 200 (duecento/00) e dichiarano di averla versata. Il capitale pertanto ammonta a Euro 1.400 (millequattrocento/00)

Articolo settimo – I convenuti, nominano, ai sensi dello statuto sociale, quali membri del primo Consiglio direttivo per un quadriennio i signori:

Firme

Presidente / Tesoriere Ubalino Rappa ;
Vice Presidente: Donatella Rappa ;
Segretario Anna Rappa ;
Consigliere Antonio Rappa ;
Consigliere Anna Rappa ;
Consigliere Antonio Rappa ;
Consigliere Antonio Rappa .

Lanciano (CH) 16 luglio 2025

[redatto in co
di promozione
giugno 2023



1-1 È costitui
117, l'Associa

di seguito più
tosato Guido
ede nell'amb
egale in altra
ello statuto.
-2 L'acronimo
crizione nell'a
-3 L'Associazio
Sociali Italian
ale affiliazio
all'autonomia
l'organizzazione
4 La durata de

promozione,
discipline bio-na
e tecniche na
ercitate per f
bale della per
tutela e svilu
ucativo, pedag
acquisizione o
cipline sopra i
rganizzazione
vegni, proiez
sono inoltre
atoriali e prof
aborazione e

STATUTO
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
ETS/APS VRF BAEAUTYLAB

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa ASI APS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n. 111 del 20 giugno 2023]

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata

ETS/APS VRF BAEAUTYLAB

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede sociale in Via Rosato Guido nr. 48 66034 Lanciano (CH). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ASI - Associazioni Sportive Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ASI, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

1-4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

La promozione, diffusione, pratica, studio e insegnamento delle discipline del benessere e delle discipline bio-naturali, del counseling olistico, del counseling spirituale evolutivo, delle pratiche e tecniche naturali, energetiche, spirituali ed evolutive, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona;

tutela e sviluppo delle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale, ludico e di promozione sociale;

acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sopra indicate;

organizzazione e l'attuazione di attività come corsi, centri e scuole, stages, seminari, convegni, proiezioni e conferenze, attività ricreative, correlate allo scopo sociale. Tali attività sono inoltre essere rivolte anche a non associati nell'ambito di corsi, stages, seminari, convegni, proiezioni e conferenze, manifestazioni promozionali, gestiti dall'Associazione in collaborazione e/o finanziati da enti pubblici e/o privati, scuole, associazioni o enti di

formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario;

Promuovere la diffusione di una innovativa Scuola di Formazione per l'evoluzione della coscienza, relativa a emergenti discipline Spirituali e Discipline Evolutive che possano generare nuove figure nell'ambito del Benessere Spirituale, Evolutivo ed Olistico.

Promuovere formazioni, percorsi ed eventi che possano far riconquistare il naturale diritto alla FELICITA' per ogni essere umano e vivente.

Promuovere una proficua Ricerca tra "Scienza e Coscienza" diffondendo i principi della Fisica Quantistica e gli antichi e Sacri insegnamenti fioriti fra oriente ed occidente, per una Sana evoluzione della coscienza umana.

Operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;

L'Associazione intende provvedere all'assistenza continua dei propri associati, allievi del centro e non, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per la pratica delle discipline e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire all'associato abbigliamento, altri beni e attrezzature per la pratica delle discipline;

La divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, dvd e cd, siti e portali internet ed ogni forma di "comunicazione e mass-media".

L'Associazione si propone di svolgere occasionalmente attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

La promozione di raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;

Apertura di un sito internet con possibilità di scambi di materiale per l'esercizio delle attività sportive e per la promozione e divulgazione delle discipline del benessere e delle discipline bio-naturali e di quelle Spirituali; Promozione dello scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle discipline del benessere olistico, spirituale e delle discipline bio-naturali;

Svolgimento di manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema le discipline sopra indicate.

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative e può operare sull'intero territorio nazionale.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a circuiti, confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, locali e/o nazionali, esistenti o da costituire.

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.
2-3 Ai sensi di cui all'articolo

- organizzazio
- Interventi e
- educazione successive
- d);
- interventi e all'utilizzazi
- abitualemen
- animali e p
- interventi d legislativo 2
- organizzazi attività, an
- delle attività
- organizzazi
- formazione scolastico e
- accoglienza
- agricoltura modificazio
- organizzazio

2-4 L'Associazione siano secondari stabilito dal decr impianti, anche istituzionale.

2-5 L'Associazione all'articolo 7 del

2-6 L'Associazione volontariato dei autonomo o di interesse genera nell'attività non p

2-7 Sono volonta personale, attivit di solidarietà. L beneficiario e dev

2-8 L'Associazione registro dei volon

3-1 Il patrimonio

associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a

qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

SOCI: REQUISITI E PROC

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio

richied
4-7 Tut
partico
versare
4-8 Le q
titolo, r
4-9 I soc
di voto i

5-1 Oltre
5-2 Il so
dall'Ass
corso, il
comunic
la richies
5-3 I soci
delle quo
5-4 Nel ca
il socio p
interessat
esclusione
della sua s
5-5 In qua
soci.
5-6 La per
restituzion

6-1 L'Associ
inoltre sotto
6-2 L'Associ
infortuni e le
civile verso i

7-1 L'ordiname
li tutti i soci. Le
7-2 Sono organ
l'Assemblea;
il Presidente;
il Consiglio Di
l'Organo di co

8-3 Tutti gli org

richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il **31 gennaio** di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'

a) nom

numero

b) appri

c) dete

propost

d) nom

e) delibe

nei loro

f) indivi

possono

g) delibe

giorno.

8-16 L'As

a) deliber

b) deliber

suo patrin

c) delibera

9-1 Il Cons

tutta l'attiv

9-2 Il Cons

dall'Assem

2, D.Lgs. 11

soci dell'As

dall'art. 238

9-3 Il Consig

9-4 Il Consig

dal Presiden

Tesoriere ed

9-5 La rapp

Direttivo, ch

specifici, agli

Presidente p

quest'ultimo

9-6 Il Consig

quando il Pre

9-7 Le riunion

sono approva

9-8 Il Consig

dell'Associatio

a) la redazione

dell'attività sv

b) la fissazione

c) le decisioni

dell'Associazione

l) le decision

nterprendere p

e) le decisioni

8-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica (scegliere tra 3 e 4) 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei

professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora



esse s
funzion
per il t
Segreta
revoca

12-1 L'a
ogni an
12-2 En
del bilan
ordinari
12-3 Il b
Codice d



12-4 Se l'
redigere u
unico nazi
12-5 Se l'
annualmen
emolument
amministra
12-6 Il bilan
dovranno alt
Terzo settore

13-1 Nei casi
modificazioni
monocratico c
un compenso
13-2 L'Organo
corretta ammi
231, qualo
contabile e s
dell'osservanza
quando obbliga
13-3 Ove istit
deliberazioni.

esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 SCIOGLIMENTO

14-1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata all'ASI o alla medesima ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

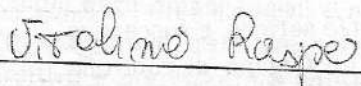
Art. 16 NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Pescara, 16 luglio 2025

Il Presidente

RASPA Vitalina



Pescara, 16 luglio 2025

Il Segretario

PEDONE Gaspare

